

La seduta comincia alle 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di Francesco Pizzetti, presidente della commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose della Presidenza del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito indagine conoscitiva sulle problematiche inerenti la libertà religiosa, l'audizione di Francesco Pizzetti, presidente della commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ringrazio il professor Francesco Pizzetti, presidente della commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose della Presidenza del Consiglio dei ministri che è accompagnato dalla dottoressa Eliana Minkus, per aver accolto il nostro invito e gli do subito la parola.

FRANCESCO PIZZETTI, *Presidente della commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose della Presidenza del Consiglio dei ministri.* Ringrazio la Commissione per la possibilità

che mi offre di esprimere alcune opinioni e per le domande che i suoi membri vorranno pormi.

Immagino che sarò utile alla Commissione specificatamente per la mia lunga esperienza come presidente della commissione interministeriale, così come prevista nel nostro ordinamento, per l'istruzione delle intese, che, successivamente, procedono negli organi politici di Governo e concludono il loro *iter* con l'invio delle relative proposte di legge in Parlamento.

Sul progetto di legge in esame si è lungamente dibattuto nella commissione per la libertà religiosa, di cui sono membro, che ha espresso parere favorevole; tale normativa ha l'obiettivo di adeguare l'ordinamento legislativo della Stato italiano al suo quadro costituzionale e all'esperienza che al riguardo si è sviluppata in cinquant'anni, ad opera sia della Corte costituzionale sia della commissione per le intese.

Sottolineo l'importanza rivestita dal capo terzo del disegno di legge per la disciplina del procedimento di formazione delle intese, che oggi è regolato dalla legge n. 400 del 1988 e dalla prassi seguita.

Le intese, siglate ed approvate dal Parlamento, e diventate legge dello Stato, sono numerose; è altresì noto che la commissione ha già concluso sia in fase preliminare sia in istruttoria altri accordi, approvati dal Consiglio dei ministri e presentati al Parlamento, che concernono i testimoni di Geova e l'Unione buddhista italiana; altre intese, poi, hanno raggiunto la fase terminale della loro istruttoria in commissione, e quindi sono state rimesse all'attenzione del Governo, nella veste del sottosegretario Letta, per la loro valutazione: sono quelle relative all'Unione delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno, alla

Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, alla Sacra arcidiocesi d'Italia ed esarcato per l'Europa meridionale, alla Chiesa apostolica in Italia, all'Istituto buddhista italiano *Soka Gakkai*, e all'Unione induista italiana.

Il procedimento previsto nella proposta di legge in esame fornisce una copertura normativa a quanto già si verifica nell'*iter* di attuazione dell'articolo 8 della Costituzione.

Sulle altre parti della proposta prevale l'opinione dello studioso più che quella del presidente della commissione per le intese e, comunque, mi sembrano conformi all'ordinamento costituzionale; devo dire che, ed in tal caso mi esprimo anche come presidente, le stesse risultano essere coerenti con i criteri che la commissione ha sempre mantenuto in sede di rapporti con le confessioni religiose.

Deve essere sempre ricordato che l'avvio dell'intesa presuppone che la confessione religiosa richiedente o l'ente esponenziale rappresentante abbiano avuto il riconoscimento del Ministero dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato; ciò che è previsto nella proposta di legge in esame dà certamente garanzia significativa allo Stato italiano in ordine alla controparte con cui si intavola l'intesa, corrispondendo a quanto da sempre, in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, i governi italiani si sono preoccupati di ottemperare.

Le intese richiamate, quindi, sono state stipulate con le confessioni religiose che hanno avuto il riconoscimento della personalità giuridica e della loro qualificazione di confessione religiosa per decreto del Ministero dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato; la proposta di legge in esame rende obbligatorio tale parere, rafforzando così la garanzia della verifica tecnica di legittimità e di apprezzamento contenutistico circa i requisiti dei soggetti richiedenti le intese sotto l'aspetto della loro rappresentatività di confessioni religiose, senza però incidere nella libertà religiosa e senza trasformare l'ordinamento italiano in un ordinamento teologicamente ispirato.

MARCELLO PACINI. Desidero avere ulteriori informazioni sul rapporto fra le intese e la normativa prevista dalla prima e dal secondo capo della proposta di legge in esame.

Vorrei sapere, infatti, se dalle intese sia concesso di più di quanto previsto nella proposta di legge sulla libertà religiosa, ed in caso positivo, perché ciò non sia stato incluso nell'articolato in questione.

CARLO LEONI. La mia domanda concerne l'esperienza compiuta nel siglare le diverse intese citate. È chiaro che l'intesa è siglata con un ente esponenziale, rappresentativo di una confessione religiosa, che ha avuto il proprio riconoscimento con decreto del Ministero dell'interno. È accaduto in qualche caso che la confessione religiosa in questione fosse rappresentata da più enti, derivandone qualche difficoltà nel raccordare i diversi soggetti rappresentativi? Oppure tutte le intese stipulate erano rappresentate da un unico rappresentativo ente esponenziale?

MARCO BOATO. Sia pure nella convergenza del suo giudizio, ho notato che il professor Pizzetti ha distinto l'apporto della conoscenza derivante dalla carica ricoperta in commissione da quello inerente alla sua figura di studioso costituzionalista.

Nel dibattito politico generale sulla proposta di legge in esame, di cui è relatore il collega Bondi, e nel corso delle precedenti audizioni, la Commissione ha registrato alcune riserve politiche esplicite del gruppo parlamentare della Lega nord Padania; oltretutto, nel corso di una particolare audizione, tenutasi il 22 ottobre 2002, in cui era presente non un costituzionalista, bensì un insigne sacerdote, don Baget Bozzo, si demoliva totalmente dal suo punto di vista, che non condivido ma rispetto, la legittimità costituzionale del disegno di legge in esame, che in qualche maniera si colloca con continuità istituzionale nel solco tracciato dai provvedimenti presentanti dai governi precedenti.

Vorrei conoscere, quindi, il suo giudizio dottrinale di costituzionalista sui profili di

correttezza costituzionale del progetto di legge in esame, ed, inoltre, desidererei sapere quali problematiche potrebbero sorgere nell'approvazione del testo che personalmente auspico, in relazione alle confessioni religiose, come l'Islam, che non abbiano ancora stipulato o neanche avviato l'intesa.

Molte delle riserve, emerse esplicitamente in particolare da parte dei colleghi della Lega nord Padania e di don Baget Bozzo, che è stato molto più radicale nei suoi giudizi, nascono dal timore per i problemi connessi alle future intese con gli enti esponenziali dell'Islam; vorrei sapere, quindi, se la commissione abbia cominciato ad esaminare tali questioni e se lei sia in grado di sottoporre al nostro esame le sue eventuali riflessioni dottrinali.

FRANCESCO PIZZETTI, *Presidente della commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose della Presidenza del Consiglio dei ministri*. La questione posta dall'onorevole Pacini ha due diversi profili, uno in rapporto alle intese già stipulate, o in via di definizione, e alla normativa presente nel primo e nel secondo capo della proposta di legge in esame, l'altro invece inerente al contenuto del progetto di legge in esame e alle intese stipulate.

Il primo aspetto rilevato riguarda la norma contenuta nel progetto di legge sulla libertà religiosa quale elemento individuale, che, naturalmente, non forma oggetto specifico di un'intesa, ma fa sempre riferimento ad una confessione religiosa, cioè ad un soggetto organizzato ed esponenziale che di norma domanda allo Stato italiano una specifica disciplina dei rapporti, per definizione derogatoria rispetto all'ordinamento comune; tant'è che per intesa si intende un insieme di norme disciplinanti i rapporti tra lo Stato ed il soggetto, in modo invariabilmente diverso da ciò che l'ordinamento italiano prevede. Il disegno di legge in esame individua posizioni soggettive da riconoscere a tutte le confessioni religiose e alle credenze, nelle quali ognuno possa riconoscersi.

Esistono, naturalmente, alcune coincidenze tra le due normative, in quanto il testo fa tesoro e rende generali alcuni aspetti presi in considerazione da parte di tutte le intese stipulate; ad esempio, la norma sulla possibilità di assicurare riti di sepoltura coerenti con la fede o la credenza di appartenenza, in quanto compatibili con i regolamenti mortuari, è una formula di carattere generale già individuata in ciascun intesa, con riferimento specifico alle caratteristiche della confessione religiosa in questione: nell'intesa con l'Unione buddhista italiana è stato chiesto l'inserimento della possibilità di procedere ai riti di sepoltura dopo 72 ore dalla dichiarazione di morte del fedele; tale esigenza è stata inclusa in una disposizione, che prevede la possibilità di avvalersi di apparati tecnici e scientifici per assicurare il mantenimento del cadavere per 72 ore prima del rito della sepoltura.

Nel progetto di legge in esame vi è un'altra norma di carattere generale, che consente di assentarsi dal proprio luogo di lavoro, quando ricorrano feste o rituali delle confessioni religiose di appartenenza. Nelle singole intese, ovviamente, si individuano sia le festività religiose sia la tutela riguardante i lavoratori fedeli: ad esempio, nell'intesa con l'Unione buddhista italiana è previsto che l'ultimo lunedì di maggio, in occasione della festa della Vela, sia possibile assentarsi dal luogo di lavoro con il consenso del datore di lavoro e con il recupero dell'attività lavorativa in altro giorno.

In sostanza, il rapporto esistente tra le due normative è di specificazione nelle singole intese di profili che, invece, nel testo in esame sono indicati in termini generali, attraverso norme che fanno genericamente riferimento alla titolarità di diritti riconosciuti, in quanto applicabili, per esempio in materia di sepoltura, o di permessi lavorativi per la santificazione delle feste.

La coincidenza fra le intese e la disciplina in esame appare essere sia nei limiti rappresentati da una normativa di carattere generale che, se fosse approvata, troverebbe nelle intese la sua specificazione,

sia nel quadro di un testo che riflette, trasfondendoli nelle norme, i criteri che le varie commissioni per le intese, i governi, ed i parlamenti hanno nel tempo fatto propri.

Sulla prosecuzione dei procedimenti inerenti alle intese in corso non posso essere esaustivo, in quanto non faccio parte del Governo; sono, comunque, di competenza del sottosegretario Letta, titolare della fase istruttoria, cui la commissione è sottoposta.

Oserei dire che non siamo stati bloccati nelle procedure dall'esame del progetto di legge in questione. Avendo comunicato i nostri lavori al sottosegretario, lo stesso starà compiendo le sue valutazioni: non c'è una diretta connessione tra il testo in discussione ed i problemi relativi alla prosecuzione o meno dei procedimenti di intesa avviati.

Sui temi sollevati dall'onorevole Leone, affermo che abbiamo già avuto casi in cui l'intesa è stata stipulata con un rappresentante di una pluralità di soggetti: un tipico caso è rappresentato dall'Unione buddhista italiana, che è soggetto a carattere associativo e che rappresenta e ricomprende le scuole buddhiste aderenti. L'intesa con l'Unione buddhista italiana è particolarmente interessante sia perché è la prima che riguarda una tradizione di tipo non giudaico-cristiana sia perché è stipulata con un'associazione, quale ente esponenziale, ricomprendente al suo interno una pluralità di scuole buddhiste. Si tratta, oltretutto, di un'intesa a « geometria variabile », nel senso che vale per tutte le scuole aderenti a tale associazione, ma cessa di avere valore per la scuola non più associata.

Il nostro interlocutore è l'Unione buddhista italiana, tutti gli oneri nei suoi confronti che discendono dall'intesa, ad esempio l'individuazione delle figure assimilabili ai ministri di culto, alle quali si applica la regolamentazione prevista dall'intesa, è a cura e sotto la responsabilità dell'UBI, così come molti altri aspetti. Tuttavia, il soggetto con il quale l'intesa, firmata dal sottosegretario prima e dal Presidente del consiglio dopo, è stata elab-

borata è unitario ed è il rappresentante del soggetto con il quale l'intesa è stata stipulata. Infatti, sia nella fase preliminare, in cui vi è stato lo scambio di sigle fra il sottosegretario ed il rappresentante dell'UBI, sia nella fase successiva, in cui il Presidente del consiglio ha siglato l'intesa oggetto del disegno di legge presentato in Parlamento, la controparte è stata rappresentata dal presidente dell'Unione delle scuole buddhiste italiane.

Per quanto riguarda le domande poste dall'onorevole Boato in ordine al giudizio di costituzionalità di questo disegno di legge, mi riprometto di esprimere una valutazione scritta più meditata, poiché la questione coinvolge direttamente la mia professionalità e non solo la carica che *pro tempore* ricopro. Comunque, in qualche modo ho anticipato la mia opinione quando ho asserito che mi sembra che questo disegno di legge abbia l'effetto di mettere in asse l'ordinamento legislativo italiano con il quadro costituzionale, facendo tesoro anche di tutte quelle esperienze che in questi anni hanno caratterizzato l'operato dello Stato italiano in materia religiosa: dell'attività svolta dalle corti, in particolare dalla Corte costituzionale; di legislazioni di settore, che non sono mancate; di intese, della stessa revisione del Concordato attraverso gli accordi con la Chiesa cattolica.

Per quanto riguarda l'altra domanda dell'onorevole Boato, quella relativa alle eventuali conseguenze che l'approvazione di questo disegno di legge potrebbe avere in ordine ad una possibile intesa con l'Islam, devo dire che, per lo stesso motivo per cui mi sono soffermato sulla parte relativa alle intese, non vedo la necessità di grandi modifiche in ordine ai problemi connessi all'eventualità di un'intesa con l'Islam, perché il disegno di legge mantiene il problema di fondo, che già oggi caratterizza la situazione, in tutta la sua rilevanza. Si tratta sempre di individuare chi possa rappresentare la confessione religiosa islamica, non necessariamente un solo soggetto, perché noi sappiamo bene come anche la confessione religiosa cristiana abbia una pluralità di intese, al-

meno una dozzina, che si riconducono tutte alla religione cristiana latamente intesa. In ogni caso, oggi è richiesto, e il testo lo conferma conferendo una copertura legislativa, il vincolo del riconoscimento da parte del Ministero dell'interno del carattere di confessione religiosa o ente esponenziale; in più il disegno di legge ribadisce che a rappresentare la confessione debbono essere cittadini italiani.

Quest'ultimo rappresenta dal punto di vista formale uno dei motivi per i quali non si è mai posto il problema di avviare intese che avessero come punto di riferimento soggetti rappresentativi della religione islamica, poiché tuttora non vi sono soggetti riconosciuti dal Ministero dell'interno come esponenziali di questa religione che rispettino anche la condizione di essere rappresentati da cittadini italiani. Il Centro culturale islamico, riconosciuto e con personalità giuridica, certamente riconducibile alla confessione islamica, nei suoi organi direttivi è però costituito da tutti cittadini stranieri, cioè dagli ambasciatori dei paesi islamici dell'area del Mediterraneo. Pertanto abbiamo un elemento ostativo ad avviare una ipotesi di intesa con questo soggetto giuridico. Maggiori problemi vi sono per le altre realtà presenti nel territorio italiano che non rispondono ai requisiti indicati dalla legge. Soltanto per una di queste il procedimento che può condurre ad un eventuale riconoscimento è in fase avanzata, ma in ogni caso per nessuna di esse si è giunti al riconoscimento formale da parte del Ministero degli interni.

MARCELLO PACINI. Vorrei approfittare della presenza del professor Pizzetti per porre, sulla scia della questione posta dall'onorevole Boato, un problema che appare speculare ad essa. Dato che ormai siamo d'accordo che il problema più delicato è rappresentato proprio dall'Islam, vorrei capire se, nell'esame che eventualmente il Consiglio di Stato dovesse fare sulla congruità degli statuti necessari per ottenere la personalità giuridica, potranno avere rilevanza aspetti fondanti dell'Islam.

In particolare mi riferisco ad un aspetto in palese contraddizione con quanto previsto dal disegno di legge, dove si afferma il diritto di mutare religione o credenza, poiché è noto a tutti che nell'Islam non è possibile abbandonare la propria religione, anzi in diversi casi l'apostasia è considerato un gravissimo reato punito con la morte. Quanto previsto all'articolo 2 del disegno di legge è un aspetto che rileva nell'esame necessario al riconoscimento di un ente esponenziale della confessione islamica, oppure no?

FRANCESCO PIZZETTI, *Presidente della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose della Presidenza del consiglio dei ministri*. Sicuramente sappiamo che il Centro culturale islamico, il quale pur sottolineando con enfasi le sue finalità culturali contiene nel suo statuto anche finalità di carattere religioso, è stato oggetto di un parere favorevole al suo riconoscimento da parte del Consiglio di Stato ed è stato poi riconosciuto dal Ministero dell'interno. Pertanto abbiamo un precedente che ci indica che gli organi competenti nel nostro ordinamento alla verifica della sussistenza degli elementi necessari al riconoscimento hanno dato parere positivo al riconoscimento anche di un soggetto rappresentativo della religione islamica. Per quanto mi risulta il Consiglio di Stato ha già dato parere favorevole anche rispetto ad altri soggetti rappresentativi della religione islamica.

Penso che il Consiglio di Stato non abbia ritenuto di dare specifica rilevanza all'elemento al quale faceva adesso riferimento l'onorevole Pacini, tenendo anche conto che comunque, allo stato attuale, questo è un disegno di legge e che il problema caso mai si potrebbe porre nel momento in cui questa proposta divenisse legge. Se ho ben capito l'onorevole Pacini sostiene che il contenuto di questa norma dovrebbe o potrebbe diventare elemento ostativo al riconoscimento dell'Islam come confessione religiosa. Questo problema eventualmente nascerebbe dopo.

In sostanza ritengo si possa affermare che il Consiglio di Stato, avendo già riconosciuto il carattere di ente esponenziale di una realtà religiosa al Centro culturale islamico (essendo questo rappresentativo della regione islamica), finora non ha ritenuto di dare particolare attenzione all'elemento cui faceva riferimento l'onorevole Pacini. Posso sommamente ricordare — anche qui riservandomi un più approfondito esame — che la norma contenuta nel disegno di legge pone un dovere allo Stato italiano, quello di garantire al cittadino la libertà di cambiare religione. Non si può imporre alla religione interessata di riconoscere l'apostasia.

Stiamo trattando un disegno di legge che regola i rapporti tra lo Stato italiano e i suoi cittadini; quindi in questo modo lo Stato italiano si impegna a non dare nessuna rilevanza per un verso, e a tutelare dalle eventuali conseguenze negative per l'altro, rispetto a mutamenti di credenza o di confessione religiosa. Da qui a farne discendere che, ove questo provvedimento venisse approvato, dovremmo imporre alle religioni l'obbligo di riconoscere il diritto di apostasia o non riconoscere come rientranti nelle previsioni di questo disegno di legge le confessioni che non riconoscano questa facoltà, allora forse il salto non è così breve.

Credo che le previsioni in esame impegnino lo Stato italiano verso i cittadini, senza farne derivare il dovere di imporre alle singole confessioni religiose i medesimi parametri. Non sarei immediatamente d'accordo con l'idea che da questo poi possa derivare che una religione che non riconosca il diritto di apostasia non possa essere riconosciuta ai sensi di questa legge. Anche perché (ma qui l'onorevole Pacini è infinitamente più esperto di me in materia) credo che siano poche le religioni che riconoscano come un fatto normale il cambiamento di confessione religiosa da parte dei propri fedeli. Forse c'è chi la chiama apostasia, chi la chiama scomunica, chi la chiama in altro modo, ma penso che tutte le confessioni religiose diano un giudizio negativo in proposito.

MARCO BOATO. Poco fa si parlava dell'Opus Dei e di quanto fosse difficile uscirne (adesso lo è un po' di meno); a volte all'interno di una stessa religione le singole istituzioni rendono difficile l'apostasia.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Francesco Pizzetti e la dottoressa Minkus per la loro disponibilità. Ringrazio altresì anticipatamente il professor Pizzetti qualora dovesse ritenere utile fornire una documentazione integrativa ed ulteriori chiarimenti sulle tematiche odierne.

Dichiaro chiusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14,45, è ripresa alle 14,50.

Audizione di Giovanni Conso, presidente emerito della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche inerenti la libertà religiosa, l'audizione del professor Giovanni Conso, presidente emerito della Corte costituzionale. Ringrazio il nostro ospite per aver accettato il nostro invito e gli cedo immediatamente la parola.

GIOVANNI CONSO, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Dirò subito, dopo la mia riconoscenza per questo lusinghiero invito, che per me quello in oggetto è un testo molto positivo e ben articolato, dai precedenti risalenti nel tempo, che hanno subito via via variazioni e miglioramenti, frutto di una intensa attività dialettica. Ora, si è giunti ad una sorta di stabilizzazione della situazione. Non voglio certo mancare di rispetto ad altri disegni di legge presentati in Parlamento, se dico che a volte ve ne sono di affrettati, frutto di stimoli improvvisi. Questa tematica risale, invece, ai tempi della Costituzione: vissuta in tanti modi, ha subito una svolta nel 1984. Un percorso così lungo e complesso spiega la maturazione raggiunta sul piano sia tecnico che politico. Poiché ne è oggetto un bisogno reale, occorrerebbe — a mio avviso — accelerare i tempi

per far nascere la legge il più presto possibile, anche se si tratta di un disegno complesso, su cui non sarà facile raggiungere in breve l'ampia adesione auspicabile.

Detto in breve che il testo si avvale di una sistematica felicemente lineare, con una prima parte dedicata ai diritti fondamentali degli individui, una seconda parte rivolta alle confessioni ed associazioni religiose e una terza dedicata alla questione delle intese, aggiungerò subito che, in particolare, sono da apprezzare gli aspetti riguardanti i rapporti internazionali. Trovandoci a vivere in una società che si allarga sempre di più, e nella quale si intersecano etnie, lingue e religioni, assume crescente importanza l'esigenza di trovare strumenti che permettano a ciascun individuo, a ciascuna etnia, a ciascuna religione, di partecipare e vivere liberamente a livello internazionale la propria specificità. La relazione al disegno di legge dà ampiamente conto di tutto ciò, con una serie di puntuali riferimenti. Resta, tuttavia, cruciale fare in modo che l'articolo 10 della Costituzione diventi realtà concreta, a cominciare dal comma che ci impone di conformare il nostro ordinamento alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto. Del resto, le convenzioni cui siamo specificamente legati richiamano costantemente la libertà di religione e di coscienza in modo molto lato, sia pure sempre in un'ottica individuale. Infatti, le convenzioni internazionali aventi ad oggetto la tutela dei diritti umani fondamentali impegnano gli Stati nei confronti degli individui. Ma, quando si affronta un ambito come quello delle religioni, che comporta anche la libertà di riunirsi in chiese, locali riservati, gruppi, non si tratta più di un fatto individuale (come è, invece, il caso della libertà di coscienza). Poiché la religione implica rapporti con altri soggetti con cui ci si trova all'unisono, ecco che attraverso questi gruppi si partecipa alla vita sociale.

Il ruolo delle convenzioni internazionali è, dunque, doppiamente importante. In primo luogo, perché richiama l'Italia all'esigenza di adeguarvisi: ogni tanto emergono anche tra noi rivendicazioni del

proprio io nazionalista, dimenticando che, se si fa parte di una convenzione internazionale (salva sempre la libertà di uscirne), è indispensabile attenersi. Un altro aspetto positivo da sottolineare anche rispetto a recenti scritti che hanno evidenziato riserve e timori, è che sono proprio le convenzioni internazionali a non configurare una libertà di religione illimitata, poiché esistono limiti sufficientemente precisi, e non solo quello del buon costume previsto anche dalla Costituzione italiana, ma anche quelli dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Il timore che tali norme possano favorire i terroristi è infondato, poiché costoro riescono comunque ad entrare, libertà religiosa o no, come si è visto anche in altri paesi. L'essenziale sul piano giuridico è che le norme, ispirandosi alle convenzioni internazionali, pongano limiti e stabiliscano controlli, magari migliorando quelli esistenti. La parte relativa al riconoscimento delle associazioni ed alle domande per arrivare all'intesa contiene, mi sembra, indicazioni piuttosto precise. Devono esservi riscontri da parte di autorità anche diverse proprio per verificare la corrispondenza con l'ordinamento giuridico nazionale. I timori che vengono ventilati trascurano le norme scritte in Costituzione, nelle convenzioni, nello stesso disegno di legge.

Ho da avanzare soltanto una riserva, anzi più che una riserva un suggerimento, quanto al problema del « rappresentante ». L'istanza viene presentata a nome di un gruppo che, per giungere ad un'intesa, presenta la relativa richiesta, da sottoporre ad una procedura ben delineata. Il problema si pone soprattutto per l'Islam, divenuto il nodo centrale, dopo che molte intese con altri culti sono già state raggiunte e non poche tradotte in legge.

Se l'attuale disegno — ripeto — non è carente quanto a cautele, dovendo le confessioni religiose rispondere ai principi dell'ordinamento giuridico e alle esigenze sia del buon costume che dell'ordine pubblico, ad esigere una riflessione è l'articolo 30, là dove è scritto che il Presidente del Consiglio invita la confessione interessata ad indicare « chi » a tale fine la rappre-

senti e il termine « chi » può indicare una o più persone. Leggendo, invece, l'articolo 35, relativo alla firma dell'intesa, ci si accorge che essa dovrebbe essere firmata dal Presidente del Consiglio con « il rappresentante » della confessione. Il « chi » indeterminato diventa così il « rappresentante », indicandosi in questo modo una singola persona.

Quid se una confessione religiosa, come quella islamica, ha diversi rappresentanti non in sintonia tra loro? In casi come questo, lo stabilire che un solo rappresentante possa firmare l'intesa crea, in partenza, un problema. Ma non penso sia irrisolvibile. Il precedente del cristianesimo insegna molto, essendo i cristiani da sempre fortemente divisi fra loro, tanto che le relative intese con il nostro Stato sono certo più d'una.

MARCELLO PACINI. Intendo approfittare della presenza del presidente Conso per sottoporgli una questione riferita all'Islam, perché — come è facile capire — è questo il problema all'ordine del giorno. Sto cercando di capire come questo problema possa essere affrontato con la dovuta cautela, ma anche nel pieno rispetto della nostra Costituzione.

A mio avviso, instaurare un linguaggio comune, relativamente all'argomento in esame, è molto difficile; a tal fine, si deve considerare che le religioni, pur potendo avere tutte lo stesso sviluppo, si trovano oggi a diversi stadi di evoluzione per quanto attiene al rapporto tra Stato e società civile. Tutti i giorni si sente dire che noi cristiani abbiamo vissuto un grande processo di secolarizzazione; la società in cui viviamo, quindi, è diversa da quella medievale. L'Islam, invece, vive un momento storico diverso, già attraversato dall'Occidente qualche secolo fa; un periodo in cui il sacro ha un'importanza maggiore. Il problema è riuscire a tarare le nostre categorie nel modo giusto per interpretare i fatti che accadono in Islam e per capire il significato del vocabolario che l'Islam usa. Sono dell'avviso che, approvando questo provvedimento, stiamo facendo un'operazione che, per così dire,

« italianizza » l'Islam coll'operare alcune forzature. Per esempio, si promuove l'*imam* a ministro di culto, figura, quest'ultima, inesistente nell'Islam. Però, siccome dobbiamo applicare categorie a noi note e familiari — ed anche perché abbiamo bisogno di qualcuno che amministri il matrimonio all'interno di una moschea — promuoviamo l'*imam* e facciamo riferimento un matrimonio di tipo religioso; per l'Islam è una novità. Dico ciò perché di fatto stiamo considerando l'Islam forzandolo un po' nei nostri schemi pur di riconoscerlo all'interno del nostro ordinamento. Vorrei, perciò, chiederle fino a qual punto, riconoscendo l'Islam attraverso questo provvedimento e con una successiva intesa, possiamo e dobbiamo apprezzare alcune caratteristiche particolari dell'Islam. Caratteristiche note, che, peraltro, sono in difformità con il nostro sistema giuridico. Per esempio, il nostro ordinamento è basato sul principio di uguaglianza tra uomini e donne e, in generale, tra tutti gli esseri umani; l'ordinamento dell'Islam è fondato, invece, su concetti di disuguaglianza: ad esempio, tra il credente ed il non credente o tra l'uomo e la donna. Ricordo che da tali differenze derivano conseguenze di ordine pratico e civile. Pensiamo, ad esempio, a quanto riferito da me poc'anzi — aspetto che ora ribadisco — per quanto concerne il diritto di mutare o meno religione o credenza. Nell'Islam ciò è punito in termini pratici, civili; non si tratta soltanto di una esortazione a non mutare la propria convinzione religiosa.

Nel momento in cui « italianizziamo » l'Islam attraverso il riconoscimento del ministro di culto, non dovremmo anche italianizzare lo spicchio di Islam che vogliamo sia riconosciuto in Italia richiedendo un'espressa adesione ai nostri principi costituzionali? Mi riferisco ai principi costituzionali? Mi riferisco ai principi di uguaglianza; valori che, pur diffusi, sono quelli con i quali, alla resa dei conti, dobbiamo filtrare il riconoscimento dell'Islam, riconoscimento da operarsi, naturalmente, in maniera esplicita e formale.

CARLO LEONI. Il professore Conso ha espresso un giudizio complessivo sul progetto di legge nel quale mi riconosco; penso che abbia colto un punto effettivamente significativo che merita il nostro approfondimento. A giudicare dalla nostra discussione — non parlo solo della seduta odierna ma anche di quelle precedenti —, sembra quasi che stiamo approvando un provvedimento sull'Islam; forse, dunque, stiamo un po' esagerando. Tale operazione, indubbiamente, mentre secondo alcuni costituisce un grande rischio, rappresenta invece, per altri (me compreso), una grande opportunità per la crescita civile del paese, nonché per la coscienza collettiva e per la maturazione degli Italiani.

Diverse affermazioni, ripetute dal collega Pacini, sono da me non condivise; penso faremmo bene a dismettere una certa idea dell'Islam (e soprattutto del cosiddetto ordinamento dell'Islam), quasi si trattasse di un tutto omogeneo e sempre uguale a se stesso. Ad ascoltare certi interventi — non quelli del collega Pacini ma altri — sembra non esista un diritto civile tunisino, uno algerino ed uno saudita; pare vi sia, piuttosto, la sciaria copiata tale e quale in ogni ordinamento di questi paesi.

MARCO BOATO. Invero, uno di essi aspira ad entrare in Europa, la Turchia.

CARLO LEONI. Esattamente. La particolarità dell'Islam è invece la grande capacità di adattarsi alle condizioni preesistenti (e, addirittura, nazionali) di ogni singolo paese; ciò ha un riscontro negli ordinamenti giuridici. Mi risulta che in Algeria sia stato appena approvato un nuovo diritto di famiglia, molto avanzato per paesi di quel tipo. Ma detto ciò, e invitando tutti noi ad una analisi un po' più differenziata, anch'io penso che si dovrebbe ragionare di più sul caso — che forse non è solo quello dell'Islam — di una prevedibile stipula di una intesa con la confessione religiosa islamica (ma il discorso può riguardare anche altre religioni) nell'ipotesi in cui questa sia rappresentata da più enti, non necessariamente

in armonia tra loro. Prima, infatti, si faceva riferimento all'Unione buddista, una sorta di confederazione di scuole buddiste; però, potremmo avere, per l'Islam o per altre confessioni religiose, più associazioni, delle quali, in ipotesi, una sola chieda il riconoscimento e, quindi, la stipula di una intesa, in eventuale contenzioso con altre. Quindi, come il professore Conso, sottoscrivo anch'io l'esigenza di una riflessione ulteriore circa la limitatezza della formula « il rappresentante ».

MARCO BOATO. Approfittiamo della sinteticità con cui il presidente Conso ha svolto la sua introduzione per abbondare noi nella formulazione delle domande; peraltro, tale evenienza, da parte nostra, non si è verificata in altri casi. Invero, approfittiamo anche perché la saggezza e l'esperienza del professore Conso ci possono aiutare.

Vorrei affrontare, in modo sintetico, alcune questioni; la prima riguarda l'aspetto da lei posto con molto garbo e con molto rispetto, come sempre, verso il Parlamento. Ha sottolineato la possibilità di apportare un emendamento al provvedimento in esame; al riguardo, ricordo che è con noi il relatore, onorevole Bondi. Personalmente, non avevo colto la rilevanza di tale aspetto ovvero il rapporto tra l'articolo 35 e l'articolo 30 del progetto di legge. Pur senza scrivere ora il testo dell'emendamento, potremmo approfittare oggi del suo parere, parere cui probabilmente non potremo attingere tra quindici giorni quando lavoreremo sui testi. L'articolo 29, come lei giustamente ha ricordato, stabilisce: « il Presidente del Consiglio (...) invita la confessione interessata ad indicare chi a tale fine la rappresenta ». L'articolo 35 statuisce: « (...) il Presidente del Consiglio dei ministri firma l'intesa stessa con il rappresentante della confessione religiosa ».

Se, invece, l'articolo 35 recitasse che « il Presidente del Consiglio dei ministri firma l'intesa con chi rappresenta la confessione religiosa ai sensi dell'articolo 30 », a me parrebbe che, dal punto di vista giuridico — ma poi, certo, bisognerebbe trovare

l'interlocutore giusto —, potremmo, forse, risolvere l'antinomia da lei giustamente rilevata. Lo chiedo a lei, ma suggerisco anche al collega ed amico Bondi una riflessione al riguardo perché si tratta di un punto molto marginale ma delicato per le problematiche prospettate. Pertanto, le chiedo un parere al riguardo.

Per quanto riguarda, infine, la questione « ministri di culto » sollevata dal collega Pacini, lei avrà modo di leggere i resoconti delle audizioni già svolte.

Il professor Cardia, componente della Commissione consultiva per la libertà religiosa della Presidenza del consiglio, ha dato sul punto una sua risposta su cui vorrei chiederle un parere: « (...) ho cercato di ricordare qualche confessione classica che non avesse ministri di culto, ma non ho trovato alcunché; l'unica confessione che può essere richiamata è quella buddista, dove le figure variano molto ed alcune sono difficili da inquadrare come ministri di culto. Tali figure di culto devono essere intese come esponenti delle confessioni e come soggetti che svolgono certe attività; il ministro di culto cattolico, ad esempio, pratica moltissime funzioni, ma quello del culto buddista presiede solo alla meditazione e all'assistenza spirituale delle persone, non avendo altri incarichi; il che significa che lo stesso vorrà delle norme dell'ordinamento civile adatte alla sua funzione. Per quanto riguarda l'Islam, il *muezzin* ha degli oneri di carattere liturgico che lo avvicinano *pro parte* al ministro di culto, e l'*imam* ha una funzione educativa che *pro parte* è simile a quella del ministro di culto. Spetterà agli islamici giudicare le nostre norme adattabili e toccherà allo Stato decidere se sarà possibile farlo. Non bisogna concepire la figura del ministro di culto come identica a quella del nostro prete cattolico ».

Per concludere vorrei chiedere un suo parere anche su un'altra questione, seppure mi sia parso che lo abbia già dato implicitamente ripercorrendo, sia pure in sintesi, un lungo tragitto ormai ventennale in questa materia, che, fra l'altro, è all'ordine del giorno in Parlamento dal 1948. In una delle audizioni del 22 ottobre, il

sacerdote Baget Bozzo ha pronunciato una « requisitoria » contro questo disegno di legge dichiarandolo viziato di incostituzionalità in modo radicale, asserendo che nulla si sarebbe potuto salvare sotto il profilo di un giudizio di costituzionalità. Al riguardo, vorrei chiederle una riflessione, essendo ella presidente emerito della Corte costituzionale ed essendo un giurista che da decenni affronta questa materia. Riguardo alla questione dell'Islam è interessante un aspetto citato, che già poco fa ci aveva segnalato il professor Pizzetti, abbiamo fatto intese con almeno una decina di confessioni di matrice cristiana, vedrebbe ostacoli sotto il profilo giuridico ad intese con questa confessione? La questione va affrontata nella sua pienezza, tanto che dopo di lei ascolteremo uno studioso dell'Islam. Ci è stato spiegato ad esempio come per i buddisti esistano varie scuole, che ai fini dell'intesa si sono associati nell'Unione buddista italiana, vedrebbe ostacoli all'ipotesi che si configurino in un futuro eventuale diverse intese con vari enti esponenti delle diverse declinazioni della confessione musulmana nel nostro paese?

MICHELE SAPONARA. Anche io voglio ringraziare il professor Conso per le sue parole equilibrate che ci hanno tranquillizzato sulla bontà di questo disegno di legge intervenuto in un momento particolare che rende quasi inevitabile che si faccia un processo all'Islam; tuttavia il problema viene da lontano e il disegno di legge è il frutto di una lunga maturazione. A mio avviso, non possiamo farci impressionare dalle parole di don Gianni Baget Bozzo, il quale, come tutti sappiamo, vuole sempre stupire, e dobbiamo muoverci invece con i piedi per terra. Quando si dice che, per il riconoscimento, il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale, accerta in particolare che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo, credo che possiamo sentirci tranquillizzati. Considero questa parte come una sorta di legge delega che

stabilisce dei paletti significativi, bisognerà poi vedere se il decreto legislativo, se la sua applicazione rispetterà completamente questi paletti. Vorrei chiedere al professor Conso se può tranquillizzarci ulteriormente in merito a queste mie modeste osservazioni.

GIOVANNI CONSO, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Ringrazio gli onorevoli componenti della Commissione per le domande rivoltemi, tutte stimolanti ed illuminanti. Rispondendo per primo all'onorevole Pacini, non posso non ricordare un convegno in Puglia durante il quale abbiamo discusso a lungo di immigrazione e di religioni diverse. Qui ho forse avuto il torto di parlare di Islam. Avrei anche potuto non nominarlo perché il disegno di legge non fa nomi. D'altro canto, leggiamo ogni giorno notizie contrassegnate da « paure islamiche », per cui mi è sembrato inevitabile almeno un cenno. Poiché come giurista, dovrei limitarmi ad aspetti tecnici, preferisco fare un passo indietro. L'onorevole Saponara ha detto che ci troviamo di fronte quasi ad una legge delega, se non quasi ad una legge-quadro, che non disciplina singole situazione. Siamo, infatti, in presenza di un grande magma formato da tutte le possibili confessioni religiose. È chiaro, perciò, che si tratta di una legge di base, quanto mai particolare, che non fa nomi, ma fornisce indicazioni. La prima parte vuole tutelare i cittadini, la seconda ha di mira la libertà di religione all'interno dei gruppi, la terza si preoccupa delle intese. Ma come si debbono realizzare tali intese? Quelle già esistenti — come è giusto che sia — vengono « salvate » dalle norme transitorie. Vi sono, poi, le intese non ancora raggiunte, ma già in divenire: al riguardo, ritengo utile riandare al Concordato del 1984, quando, poco dopo, i valdesi chiesero subito di siglare un'intesa e altre confessioni li seguirono a breve, chi subito, chi con gradualità. Di questi casi se ne possono prospettare una miriade: tra di essi includerei anche l'Islam, e non solo.

Il provvedimento è importante anche per un'altra ragione, che prima ho trala-

sciato, ma che, alla luce degli interventi ora ascoltati, ritengo opportuno evidenziare. L'ultimo articolo del disegno di legge è di rilevanza capitale, non essendo ammissibile andare ancora avanti con l'obsoleta legge del 24 giugno 1929: è ora di accantonarla. Ma essa resisterà finché la materia non sarà disciplinata in modo globale.

Don Baget Bozzo si è detto contrario a queste misure. Il guaio è che se non si riuscirà a condurle in porto, continueranno il malessere e le incertezze. Sono, infatti, notevoli i passi avanti che il disegno di legge permetterebbe di compiere, non solo con l'ultimo articolo, ma anche con quelli relativi alle intese.

Vi è un aspetto che deve dare tranquillità, a dimostrazione di come questa sia una legge del tutto particolare. Si tratta, infatti, di un provvedimento che vuole stabilire dei modelli, dicendo che cosa fare per siglare un'intesa: presentare domanda, verificare se si sia già in possesso o meno di personalità giuridica, comportarsi di conseguenza. Ricordo, inoltre, che persino l'articolo 29 (oltre all'articolo 18) è motivo di tranquillità: è vero che l'istanza può essere avanzata anche per una confessione religiosa che non abbia personalità giuridica, ma pure in questo caso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero degli interni devono verificare che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano. Non è, cioè, indispensabile fruire del riconoscimento, anche se questo resta la strada maestra: l'indispensabile è non andare contro l'ordinamento giuridico. Infatti, se emerge che la confessione richiedente è in contrasto con l'ordinamento, la procedura si arresta.

Un concetto già espresso in precedenza, ma da reiterare, è che il primo passo viene compiuto da chi avanza l'istanza, ma è lo Stato ad aprire la porta di sua iniziativa. È data la possibilità di accedere ad un'intesa ad ogni confessione che sia in regola, ma ciò solo dietro presentazione di una sua domanda. Senza di essa, non succede nulla. In certo qual modo possiamo dire che lo Stato interviene in seconda battuta.

Dunque, se per l'Islam verrà presentata domanda la si studierà con attenzione e, poi, si deciderà, non essendovi alcun automatismo. Tutt'altro: prima è previsto l'esame di una commissione, poi l'intervento di un sottosegretario di Stato, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri, del Parlamento...

MARCO BOATO. E prima ancora interviene il Consiglio di Stato.

GIOVANNI CONSO, *Presidente emerito della Corte costituzionale*. Esattamente, ed è anzi l'organo che solitamente si sofferma di più sulle pratiche sottopostegli.

La svolta sta nel fatto che, dopo il nuovo concordato con la Chiesa cattolica, per gli altri culti si è aperta la via alle intese auspiccate dalla Costituzione. Tanto è vero che ne sono state realizzate non poche, tradotte in legge dal Parlamento.

All'inizio, chi avrebbe potuto indicare con sicurezza quale fosse il modo più adeguato con cui realizzare le intese? Solo una volta realizzato un certo numero di intese, è emersa la possibilità di tracciare un paradigma (ovviamente, senza eliminare la specificità delle intese).

La paura di Baget Bozzo muove dalla non esatta conoscenza del disegno di legge. Bisogna presentare una domanda, ma non è detto che questa venga accolta. Ripeto: non si creda che qualunque domanda verrà accolta. E meno male! Al limite, potrebbe avanzare istanza anche un movimento diabolico, forma di religione alla rovescia. Del resto, il diavolo della Bibbia è un angelo nero. Insomma, non basterà chiedere: vi dovrà essere una procedura complessa e, se non si supereranno tutti gli ostacoli, si resterà esclusi. Credo che questo possa dissolvere i timori, pur comprensibili, oggi che le aggressioni si moltiplicano e il terrorismo si fa minaccioso un po' dappertutto. Sotto l'usbergo di una religione, si possono celare non solo movimenti diabolici, ma anche traffici ignobili, violenze atroci su donne e bambini. In conclusione, questa è tutt'altro che una legge per favorire, e tanto meno per discriminare, l'Islam: si tratta di un prov-

vedimento che riguarda le confessioni religiose in genere, anche quelle le cui istanze sono già state accolte e che potranno trarne solo miglioramenti.

L'onorevole Pacini si è soffermato sul delicato problema del riconoscimento dei ministri di culto. È un tema che va visto in chiave non tradizionale, mentre ho la sensazione che la religione cattolica continui ad essere guardata come la pietra di paragone, come il punto di riferimento: una pietra di paragone, un punto di riferimento, che, in quanto tale, non deve porre le altre su un livello di minor tutela. Nel disegno di legge l'espressione ministro di culto viene usata più che altro per dire che, come il culto cattolico ha i suoi ministri, così gli altri culti avranno pure figure in qualche modo corrispondenti e, quindi, anche ad esse spetta un trattamento sul tipo di quanto, ormai da tempo, prevede l'ordinamento penitenziario. Questo, infatti, nel capitolo dedicato alle pratiche di culto, consente l'accesso per celebrare i loro riti e dare assistenza non solo ai « cappellani » cattolici, ma anche ai « ministri » di culti diversi da quello cattolico, e ciò in nome del sacrosanto diritto che ogni seguace di una religione ha di poter incontrare, almeno qualche volta, chi gli porti il « messaggio » ed il conforto spirituale della sua fede. In tale contesto il termine « ministro » va inteso in un senso generico e non con riferimento ad una precisa carica, che ovviamente non sempre esiste nelle stesse forme. Vi saranno, comunque, figure corrispondenti. Anche là dove può esservi commistione con la politica un qualcuno sarà pur sempre preposto ad organizzare e fornire indicazioni. Voler precisare eccessivamente farebbe correre il rischio di immischiarsi troppo negli *interna corporis* dei vari culti.

In merito alle osservazioni dell'onorevole Boato, ritengo che sarebbe senz'altro un miglioramento estendere l'uso del termine « chi » dall'articolo 30 del disegno di legge all'articolo 35 in luogo del termine « rappresentante », termine che fa riferimento ad un'unica figura, mentre il termine « chi » consente di fare riferimento, se del caso, a diversi soggetti. Ecco allora

che, nell'ambito dell'Islam, diventerebbe possibile anche siglare intese, come già accaduto per le confessioni cristiane.

Venendo ai timori di incostituzionalità, penso il contrario e, cioè, che sarebbe incostituzionale andare avanti così, non essendo possibile non concedere a tutte le religioni la *chance* di trovare un'intesa con lo Stato. In caso contrario si perpetuerebbe una sperequazione. È vero che il raggiungimento dell'intesa è rimesso alla presentazione della domanda, ma questa rappresenta il modo ideale per conciliare la libertà con la parità: chi non ha intenzione di presentare istanza, non farà nessuna richiesta. Perché dovrebbe esserci l'obbligo di presentarla? Il problema nascerebbe solo se il disegno di legge stabilisse che tutte le confessioni religiose sono tenute ad accettare l'intesa attraverso un'imposizione: questa, sì, sarebbe una norma illiberale.

Infine, per quanto riguarda la possibile presenza di più associazioni, penso che possano essere riconosciute più confessioni religiose ispirate alla stessa matrice, sul modello stesso del cristianesimo. Ho appreso che pure i buddisti hanno divisioni al proprio interno: anche per loro nulla esclude che ciascuna componente possa raggiungere una propria intesa. Siamo, infatti, in presenza di una norma elastica che non prevede alcun numero chiuso: una norma molto importante, anche perché consentirebbe di eliminare definitivamente quelle norme del 1929 e del 1930, che sono chiaramente discriminatorie e ormai superate nella coscienza sociale.

PRESIDENTE. Ringrazio molto il professor Giovanni Conso per il suo intervento, che ci spinge a proseguire nell'esame del disegno di legge, non soltanto per considerazioni di merito, ma anche in relazione ai tempi.

Dichiaro chiusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15,30, è ripresa alle 15,40.

Audizione di Khaled Fouad Allam, docente di sociologia del mondo musulmano e di storia ed istituzioni dei paesi islamici presso la facoltà di scienze politiche delle Università di Trieste e Urbino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche inerenti la libertà religiosa, l'audizione del professor Khaled Fouad Allam, che ringrazio per la sua presenza e al quale do subito la parola.

KHALED FOUAD ALLAM, Docente di sociologia del mondo musulmano e di storia ed istituzioni dei paesi islamici presso la facoltà di scienze politiche delle università di Trieste ed Urbino. La questione dell'Islam e della sua trasformazione attuale sia sul piano sociale sia su quello giuridico è di importanza capitale; ma non possiamo valutare tale questione senza considerare che essa va letta entro griglie di lettura variabili in funzione delle tradizioni giuridiche e politiche dei diversi paesi europei che accolgono delle comunità islamiche, e in funzione delle trasformazioni indotte nei diversi paesi musulmani dal fenomeno dell'acculturazione.

La mia prima considerazione utilizza una griglia di lettura strutturale; emigrando, una parte del mondo musulmano si inserisce in realtà politico-sociali ben diverse da quelle di origine. In queste ultime, la comunità si definiva all'interno e attraverso uno spazio territoriale, ed entro uno spazio politico rappresentato dallo Stato. È evidente che, in assenza di un ambito istituzionale come la Chiesa, lo strutturarsi ed il definirsi dei musulmani passava attraverso una identità di tipo nazionale o statale. Lo Stato era, dunque, al centro della configurazione strutturale dei musulmani; dal punto di vista sociologico, ciò implicava un Islam del tutto passivo. La relazione fra identità ed appartenenza islamica si basava sul ruolo esercitato dallo Stato, in realtà il vero interlocutore, il perno su cui ruotava l'identità islamica. Sul piano della prassi, è infatti lo Stato che nei paesi musulmani

fissa ad esempio il calendario delle festività, secondo le direttive del Ministero per gli affari religiosi. Ora, in ambito europeo e in genere occidentale, ciò non esiste; in un certo senso, fuori dal loro spazio d'origine le comunità musulmane si atomizzano perché viene a mancare il nesso tra religione e territorio. Ciò ha due importanti, e tra loro contrastanti, conseguenze.

Da una parte, possiamo assistere alla nascita e all'espressione di un Islam individualizzato, caratterizzato da un approccio di tipo privato al fenomeno religioso. Varie ricerche sociologiche lo dimostrano: in Italia, ad esempio, quelle di Enzo Pace e Stefano Allievi. Ma si possono citare, in Francia, quelle, cui anch'io ho partecipato, di Robert Bistolfi e François Zabbal, o altre ancora svoltesi in Germania. Si starebbe delineando, in prospettiva, una specie di autonomizzazione del fedele musulmano in occidente, una riformulazione della prassi islamica nel senso di una « via privata » all'Islam. Essendo mancata una riflessione teologica in grado di avviare un tale processo, esso si è definito nell'ambito di una nuova realtà sociologica, al di fuori delle culture d'origine.

D'altra parte oggi si registra, nell'Islam d'Europa, un altro fenomeno, in contraddizione con il precedente: un segmento dell'Islam si trova sottoposto a uno stretto controllo sociale, politico e direi anche psicologico da parte di strutture, associazioni, organizzazioni che spesso hanno un carattere transnazionale. Pur avendo sede in un paese europeo, la filiazione di queste strutture e, ovviamente, i loro contatti, rimandano sempre ad un'entità statale precisa o ad una precisa organizzazione di tipo socio-politico. Alcune organizzazioni sono ramificate in molti paesi occidentali, e alcune di esse sono legate alla fratellanza islamica: ad esempio l'UCOII e le analoghe associazioni negli altri paesi europei. Il Tabligh, una organizzazione di tipo pietista diffusa in tutta Europa, è di filiazione pakistana.

Queste sono le due griglie di lettura che permettono di riconoscere, oggi, le principali tendenze nella trasformazione del-

l'Islam in Europa. In tutto ciò, ovviamente, si pone la grande questione del ruolo dello Stato e dei poteri pubblici, vale a dire della gestione pubblica dell'Islam. Si tratta cioè di capire come strutturare un sistema giuridico in grado di definire uno o più interlocutori, nonché di valutare il ruolo dello Stato come vettore della trasformazione dell'Islam in Europa.

Tradizionalmente non vi è Chiesa nell'Islam, e nei paesi musulmani lo Stato ha la funzione di organizzare l'assetto sociale e giuridico del culto. Ebbene, in Europa, la frammentazione delle dei musulmani nelle diverse associazioni e nei diversi organismi di rappresentanza potrebbe rafforzare i legami tra l'Islam dell'immigrazione e l'Islam delle origini. Infatti, la relazione privilegiata tra Stati di origine e le diverse associazioni (finalizzate al controllo delle comunità) impedirebbe la nascita di un Islam autonomo, e in prospettiva di un islam europeo dal carattere più liberale. La questione, evidentemente, è complessa; in ambito europeo — tranne alcuni casi, come quello spagnolo, su cui però vi sarebbe molto da dire — non esiste alcun sistema giuridico che permetta un'efficace gestione pubblica dell'Islam. I motivi sono di ordine strutturale ma dipendono anche, ovviamente, da tutto ciò che si agita nel mondo musulmano — non soltanto dopo l'11 settembre ma praticamente da una ventina di anni — e dagli stessi musulmani.

A mio avviso, una visione più ampia, estesa sul lungo periodo, consapevole della trasformazione in atto nel mondo musulmano, dovrebbe sostituirsi a quella che io chiamo una visione iconica dell'Islam, secondo cui esso sarebbe irrimediabile. Le indagini sociologiche attestano che la trasformazione è effettivamente in atto; il passaggio ad una dimensione privata dell'Islam — possiamo anche dire ad una sua maggiore laicizzazione — è una via obbligata anche per i musulmani in Europa. La nuova relazione che si viene a configurare con lo Stato è il risultato di un cambiamento; infatti, mi pare evidente che anche i musulmani abbiano capito e accettato il fatto che nei paesi europei vi sia una separazione tra pubblico e privato, poiché